


Torino, 28 novembre 1980

Oggetto: Modalità di pagamento  
lo unico mensile.


- FIAT
- UNIONE INDUSTRIALE
- F. L. M.

Le parti si danno atto che il presente accordo annulla e sostituisce integralmente la precedente intesa del 28 maggio 1980.


UNIONE INDUSTRIALE  
di TORINO



FIAT



F. L. M.



Torino, 22 ottobre 1981

Tra la FIAT S.p.A. assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.L.M.

si conviene quanto segue :

Con riferimento all'art. 12, Disciplina Speciale, Parte prima del C.C.N.L. 16 luglio 1979 ed all'Accordo Aziendale siglato il 28 novembre 1980, le spettanze retributive degli operai, a partire dal 1° gennaio 1982, verranno corrisposte in un'unica soluzione mensile con le modalità qui di seguito riportate.

A) La retribuzione mensile viene determinata ed erogata sulla base delle ore teoriche lavorative di ciascun mese (giorni lavorativi x 8 ore) e delle ore afferenti eventuali festività cadenti nel mese (7,76 se cadenti da lunedì a venerdì; 6,67 se cadenti di sabato o domenica).

B) Le voci retributive utili per la determinazione della spettanza mensile di cui al punto A), sono le seguenti:

- minimo tabellare,
- contingenza,
- aumenti di merito e superminimi,
- scatti di anzianità e scatti congelati,
- premio di produzione,
- premio di mansione, allievi capi squadra e istruttori,
- indennità abiti lavoro,
- diaria di attesa,
- caropane,
- cancelleria,
- assegni familiari.

*Ph. 20/10/81*  
*de Pina*  
*July*  
*Spina*

*or. -1.*